



INFORMATIVA SUI CANALI DI SEGNALAZIONE DEGLI ILLECITI AI SENSI DEL D.LGS. 24/2023 – DISCIPLINA IN TEMA DI *WHISTLEBLOWING*

La presente informativa è volta a rendere edotti tutti i soggetti interessati che, a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 24/2023 di recepimento della Direttiva Europea n. 2019/1937 in materia di segnalazione degli illeciti (c.d. *whistleblowing*), **Canale Italia S.r.l. ha provveduto ad adottare tutte le misure necessarie al rispetto della citata normativa.**

In particolare, il d.lgs. n. 24/2023 impone alle Società aventi determinati requisiti di:

1. dotarsi di appositi canali interni per la segnalazione degli illeciti, in grado di tutelare la riservatezza del soggetto segnalante, della persona coinvolta, dei soggetti eventualmente menzionati nella segnalazione, nonché del contenuto della stessa e della relativa documentazione, con affidamento della relativa gestione ad un soggetto interno od esterno alla Società, specificamente formato, autonomo e indipendente rispetto alla medesima;
2. informare tutti i soggetti potenzialmente interessati delle modalità per effettuare le segnalazioni degli illeciti attraverso i canali interni di segnalazione;
3. informare tutti i soggetti potenzialmente interessati della possibilità di effettuare eventuali segnalazioni direttamente all'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione), indicando i relativi presupposti e le modalità per procedere in tal senso.

A tal riguardo, la Società ha:

- quanto al punto n. 1, ha optato per la nomina di un soggetto esterno nella persona dell'avv. Anna Chigliaro e ha adottato una specifica procedura per la disciplina e l'utilizzo dei predetti canali;
- quanto al punto n. 2, ha provveduto a pubblicare la procedura sul proprio sito web e in bacheca aziendale;
- quanto al punto n. 3, si rimanda alla specifica procedura.

Tutto ciò premesso, la Società, in adempimento ai citati obblighi di legge, fornisce le seguenti informazioni.

1. COS'È IL *WHISTLEBLOWING*?

Con il termine *whistleblowing* si indica la pratica di segnalare comportamenti illeciti occorsi all'interno della Società, come previsto dal d.lgs. n. 24/2023, riscontrati dai soggetti indicati dal d.lgs. medesimo (dipendenti, collaboratori, fornitori, professionisti, ecc.), durante la propria attività lavorativa e/o professionale, ovvero in costanza di rapporti giuridici e commerciali con la medesima.



2. CHI PUÒ EFFETTUARE UNA SEGNALAZIONE?

Tutti i soggetti che lavorano a vario titolo presso la Società (siano essi in posizione apicale o sottoposti ad altrui direzione) nonché coloro che a qualsiasi titolo collaborino o interagiscono con la medesima (es. fornitori, collaboratori, professionisti, ecc.) possono segnalare un comportamento, un atto o un'omissione che ritengano essere illecito ai sensi e per gli effetti del d.lgs. n. 24/2023.

Nello specifico, possono segnalare un comportamento illecito, di cui siano venuti a conoscenza durante l'attività lavorativa, professionale ovvero in costanza dei rapporti giuridici con la Società:

- lavoratori subordinati della Società (ivi compresi i soggetti ancora in prova), ovvero personale impiegato presso aziende fornitrici della medesima;
- candidati a posizioni lavorative vacanti, ove le informazioni sulle violazioni che intendono segnalare siano state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- liberi professionisti e collaboratori della Società;
- ex-dipendenti ovvero ex-collaboratori della Società, ove le informazioni sulle violazioni che intendono segnalare siano state acquisite in costanza del rapporto di lavoro e/o di collaborazione;
- i volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso la Società;
- gli azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso la Società.

3. COSA PUÒ ESSERE SEGNALATO?

Il segnalante può effettuare segnalazioni circostanziate inerenti a:

- a. condotte illecite rilevanti ai sensi del d.lgs. n. 231/2001, ossia potenzialmente integranti i c.d. reati presupposto, di cui sia venuto a conoscenza in ragione delle funzioni svolte all'interno della Società, ovvero dei rapporti (di qualsiasi tipo) con la medesima;
- b. comportamenti e/o pratiche che violino le disposizioni del Modello 231, qualora implementato, dei relativi Protocolli, delle Procedure, delle Istruzioni Operative allegate, ovvero del Codice Etico adottato dalla Società;
- c. illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione Europea o nazionali indicati nell'Allegato del d.lgs. n. 24/2023, ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione Europea indicati nell'Allegato alla Direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nell'allegato del d.lgs. n. 24/2023, relativi in ogni caso ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del



riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;

- d. atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea;
- e. atti od omissioni riguardanti il mercato interno, comprese le violazioni delle norme dell'Unione Europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni delle norme in materia di imposte sulle società;
- f. atti o comportamenti che, pur non rientrando espressamente nei punti precedenti, potenzialmente possono vanificare l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione Europea regolanti i settori indicati nei punti c, d, e del presente elenco;
- g. illeciti amministrativi, contabili, civili o penali che non rientrano nei punti precedenti.

Al fine di agevolare l'identificazione dei fatti che possono essere oggetto di segnalazione, si riporta di seguito un elenco a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo di condotte/comportamenti rilevanti:

- violazione dei codici di comportamento;
- irregolarità contabili, amministrative e negli adempimenti contabili e fiscali o nella formazione del bilancio d'esercizio;
- false dichiarazioni e false certificazioni;
- violazione di norme in materie ambientali, di sicurezza sul lavoro e di controlli;
- assunzioni non trasparenti;
- comportamenti volti ad ostacolare le attività di controllo delle Autorità di Vigilanza (ad es. omessa consegna di documentazione, presentazione di informazioni false o fuorvianti);
- promessa o dazione di denaro, beni o servizi o altro beneficio volti a corrompere fornitori, clienti, ovvero pubblici ufficiali;
- azioni suscettibili di creare un danno all'immagine della Società.

Le disposizioni di cui al d.lgs. 24/2023 non si applicano alle contestazioni, rivendicazioni o richieste di natura personale, ovvero che attengano esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro.

ATTENZIONE:

non sono oggetto della tutela di cui al d.lgs. 24/2023 le segnalazioni che:

- **ineriscono a violazioni, condotte, omissioni, che il segnalante non ha fondato motivo di ritenere siano vere;**



- risultano pretestuose, diffamatorie o calunniöse;
- hanno natura discriminatoria, in quanto riferite a orientamenti sessuali, religiosi, politici o all'origine razziale o etnica del soggetto segnalato;
- risultano finalizzate unicamente a danneggiare il soggetto segnalato;
- in ultima analisi, concretizzano forme di abuso e/o strumentalizzazione dell'istituto del *whistleblowing*.

Il soggetto che effettui siffatte segnalazioni, ed in particolare segnalazioni che risultino mendaci, diffamatorie, calunniöse, con l'unico scopo di danneggiare il segnalato, potrà essere assoggettato a procedimento disciplinare, ove sia accertata la sua responsabilità penale per i reati di diffamazione o di calunnia, ovvero la sua responsabilità civile per gli stessi titoli nei casi di dolo e colpa grave.

In tali casi, il segnalato che venga informato di una segnalazione di illecito a suo carico e che ritenga la medesima infondata, mendace, calunniosa o diffamatoria, potrà presentare apposita richiesta al Gestore dei canali interni di segnalazione per conoscere l'identità del segnalante, ai fini di instaurare nei suoi confronti apposito procedimento civile e/o penale per la tutela dei propri interessi.

Il segnalato è informato del fatto che l'identità del segnalante potrà essere rivelata solo su espresso consenso del medesimo e che in ogni caso sono vietati atti ritorsivi e discriminatori.

4. COME EFFETTUARE UNA SEGNALAZIONE

I soggetti che intendano segnalare un fatto illecito riconducibile alle ipotesi sopra elencate hanno a disposizione i canali di segnalazione che seguono.

4.1 Canali interni di segnalazione

La Società, ai sensi e agli effetti dell'art. 4 del d.lgs. n. 24/2023, ha implementato appositi canali interni di segnalazione, che garantiscono la riservatezza del soggetto segnalante, della persona coinvolta, dei soggetti eventualmente menzionati nella segnalazione, nonché del contenuto della stessa e della relativa documentazione, come specificato nella "*Procedura per la gestione del whistleblowing*".

Nello specifico, il segnalante può procedere alla segnalazione alternativamente mediante:

1. l'invio della segnalazione a mezzo di raccomandata a/r all'attenzione del Gestore dei canali di segnalazione, nella persona dell'avv. Anna Chigliaro, con domicilio in 35020 Saonara (PD), via Zago n. 94. In questo caso, il segnalante avrà cura di inserire la segnalazione in due buste chiuse: la prima con i propri dati identificativi unitamente alla fotocopia del proprio documento di riconoscimento (salvo che non si tratti di segnalazione anonima); la seconda con il contenuto oggetto della segnalazione, in modo da separare i propri dati identificativi dalla segnalazione. Entrambe le buste dovranno poi essere inserite in una terza busta chiusa



che rechi all'esterno la dicitura: "Riservata al Gestore dei canali di segnalazione avv. Anna Chigliaro".

2. l'utilizzo della linea telefonica riservata: **3400820778** interagendo direttamente con il Gestore, ovvero lasciando un messaggio in segreteria telefonica. Il segnalante potrà altresì richiedere apposito incontro diretto con il Gestore per effettuare di persona la propria segnalazione. Durante la conversazione o la messaggistica il segnalante è libero di rivelare o non rivelare la propria identità.

È, in ogni caso, essenziale che il segnalante indichi nell'oggetto della comunicazione la denominazione della società presso cui l'illecito sarebbe avvenuto, al fine di consentire le relative attività di indagine.

Inoltre, nella segnalazione, qualunque sia la modalità prescelta, il segnalante deve descrivere dettagliatamente il fatto di cui trattasi, con indicazione chiara di:

- i. circostanze di tempo e luogo dell'accadimento, unitamente a qualsiasi altro elemento che si ritiene rilevante ai fini della segnalazione;
- ii. nome e cognome, qualifica e funzione/ruolo del/i soggetto/i coinvolto/i (c.d. segnalato/i);
- iii. eventuali soggetti che possono potenzialmente testimoniare sull'accaduto;
- iv. eventuale documentazione che possa confermare la fondatezza del fatto segnalato;
- v. eventuali interessi privati collegati alla segnalazione;
- vi. ogni altra informazione che possa agevolare la raccolta di evidenze su quanto segnalato.

È facoltà del segnalante indicare all'interno della comunicazione, oltre al proprio nome e cognome, anche elementi utili per identificare il proprio ruolo all'interno della Società, ovvero i rapporti che intrattiene con la medesima.

Se il segnalante intende effettuare una segnalazione anonima, la medesima potrà essere presa in considerazione solo se adeguatamente circostanziata.

4.2 Canale di segnalazione esterno

La Società informa che è altresì possibile segnalare eventuali illeciti mediante l'utilizzo dei canali di segnalazione messi a disposizione dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) e rinvenibili presso il sito istituzionale <https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>. Le istruzioni operative da seguire per effettuare la segnalazione sono pubblicate sul sito web della citata Autorità, cui si rimanda espressamente.

In ogni caso, si evidenzia che la persona segnalante può effettuare una segnalazione esterna unicamente se, al momento della sua presentazione, ricorre una delle seguenti condizioni:



- a) non è prevista, nell'ambito del suo contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dalla normativa (art. 4 d.lgs. n. 24/2023);
- b) il soggetto segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- c) la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa potrebbe determinare il rischio di ritorsione;
- d) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

ATTENZIONE:

Solo le violazioni di cui ai punti c), d), e), f), g) del paragrafo n. 3 della presente Informativa potranno essere oggetto di eventuali segnalazioni esterne.

Per contro, le violazioni di cui ai punti a) e b), ossia quelle inerenti a condotte potenzialmente integranti i c.d. reati presupposto del d.lgs. n. 231/2001, ovvero comportamenti e/o pratiche che violino le disposizioni del Modello (qualora implementato), potranno essere segnalati unicamente mediante l'utilizzo dei canali interni di segnalazione.

Nell'ambito della propria funzione, l'ANAC effettuerà opportune indagini istruttorie per la verifica della sussistenza dei presupposti di legge legittimanti l'invio della segnalazione.

Per l'analisi delle misure di protezione adottate dalla Società per la tutela della riservatezza del segnalante, nonché per garantirlo contro eventuali atti ritorsivi o discriminatori, si rimanda alla *“Procedura per la gestione del whistleblowing”*.